

## Annamaria Monti

### «Colla speranza di rivedervi, col desiderio di stare insieme» *Spigolature d'archivio sul dibattito scientifico per l'unificazione dei codici*

SOMMARIO: 1. Aprile 1942 – 2. 1923-1925: progetti di codificazione e riflessioni sull'autonomia del codice di commercio – 3. Il Progetto d'Amelio, il Progetto italo-francese e una lettera del 1927 – 4. 1940-1942: l'epilogo

#### 1. *Aprile 1942*

È il 22 aprile 1942 e Cesare Vivante<sup>1</sup>, forte della sua statura scientifica e di una vita di studi e insegnamento spesa in larga misura in favore dell'unificazione del diritto delle obbligazioni, scrive al più giovane Mario Rotondi<sup>2</sup>, uno dei rari professori in ruolo sottrattisi al giuramento di fedeltà

---

<sup>1</sup> Rinvio a A. SCIUMÈ, *Cesare Vivante*, in *Il contributo italiano alla storia del pensiero, Diritto*, Enciclopedia italiana, Ottava appendice, Roma 2012, pp. 446-450 e <[https://www.treccani.it/enciclopedia/cesare-vivante\\_\(Il-Contributo-italiano-alla-storia-del-Pensiero:-Diritto\)/>](https://www.treccani.it/enciclopedia/cesare-vivante_(Il-Contributo-italiano-alla-storia-del-Pensiero:-Diritto)/>) (ultimo accesso, 21.11.2025); M. LIBERTINI, *Vivante, Cesare*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, a cura di I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, M.N. Miletta, il Mulino, Bologna 2013, vol. II, pp. 2058-2062, ora anche in M. LIBERTINI, *Passato e presente del diritto commerciale*, Giappichelli, Torino 2023, pp. 265-271; M. STELLA RICHTER jr., *Cesare Vivante e il "mito di fondazione" della scienza del diritto commerciale*, in «Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni» (d'ora innanzi «RDC»), 2014, I, pp. 523-540; F. MAZZARELLA, *Vivante, Cesare*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, C, Treccani, Roma 2020, <[https://www.treccani.it/enciclopedia/cesare-vivante\\_%28Dizionario-Biografico%29/>](https://www.treccani.it/enciclopedia/cesare-vivante_%28Dizionario-Biografico%29/>) (ultimo accesso, 21.11.2025).

<sup>2</sup> Per la sua figura, nel ricordo dei suoi allievi, G. GANDOLFI, *Mario Rotondi comparatista*, in «Jus», 32, 1985, pp. 306-310; R. FRANCESCHELLI, *Mario Rotondi. 9 settembre 1900-4 agosto 1984*, in «Rivista di diritto industriale», 1985, pp. 389-400; G. LEVI, *In ricordo del prof. Mario Rotondi*, in «RDC», 1985, I, pp. 87-90; A. PADOA SCHIOPPA, *Ricordo di Mario Rotondi*, in *La comparazione giuridica tra Ottocento e Novecento. In memoria di Mario Rotondi*, Istituto Lombardo di Scienze e Lettere, Milano 2001, pp. 5-8; P. MARCHETTI, *L'eredità di Angelo Sraffa*, in *Angelo Sraffa*, a cura

al fascismo<sup>3</sup>, il quale, sin dagli esordi della sua carriera, aveva continuato a perorare la causa del codice unico. Seguiva, due giorni più tardi, il 24 aprile, una seconda missiva. La grafia di Vivante, più che ottuagenario, è ancora perfettamente chiara e curata, sebbene un poco tremolante<sup>4</sup>.

Dal contenuto di quei biglietti, spediti dalla residenza romana del maestro<sup>5</sup>, ci si potrebbe attendere qualche considerazione o commento sul compimento della codificazione civilistica, vigente dal 21 aprile 1942, natale di Roma, ovvero sulla avvenuta unificazione dei codici civile e di commercio. Invece, in quelle due carte da visita intestate non si disquisisce di diritto e di obbligazioni, bensì di prenotazioni estive presso il grand'Hotel della Fonte di Fiuggi, per cui era opportuno provvedere per tempo!

Rivolgendosi con cortesia d'altri tempi al 'caro amico' Rotondi, indicandogli i recapiti della direzione dell'hotel, temporaneamente a Roma, Vivante suggeriva di riservare senza indugio. Poi, con signorile premura, dopo aver preso contatto con il direttore dell'albergo, riferiva dell'offerta di una stanza per il luglio successivo, con relativi costi e servizi<sup>6</sup>. Anch'egli aveva

---

di P. Marchetti e M.A. Romani, Università Bocconi Editore, Milano 2009, pp. 121-141.

<sup>3</sup> Nel dicembre del 1931, per non giurare fedeltà al regime, Mario Rotondi, da Pavia, dove occupava la cattedra di diritto commerciale, si era trasferito all'Università Cattolica di Milano. Per il passaggio di Rotondi in Cattolica e sui rapporti con padre Agostino Gemelli, E. SIGNORI, *Minerva a Pavia. L'ateneo e la città tra guerre e fascismo*, Cisalpino Istituto Editoriale Universitario, Milano 2002, pp. 132-133. Più in generale sul tema, di recente, *Regime e dissenso. 1931 I professori che rifiutarono il giuramento fascista*, a cura di C.S. Roero, Università degli Studi di Torino, Torino 2021.

<sup>4</sup> Le due lettere su carta intestata di Cesare Vivante, rispettivamente del 22 e del 24 aprile 1942, indirizzate a Mario Rotondi, sono custodite a Pavia, tra le carte dello stesso Rotondi confluite presso l'Almo Collegio Borromeo (d'ora innanzi ACB, fondo Rotondi). Sono grata ai Rettori del Collegio e, in modo particolare, alla dottoressa Caterina Zaira Laskaris, responsabile dell'archivio e della biblioteca, per l'imprescindibile aiuto. Inoltre, desidero rinnovare il mio ringraziamento al professor Piergaetano Marchetti, per il vivo interessamento nell'avvio di una prima inventariazione del fondo. Sull'insieme delle carte, cfr. <<http://www.collejoborromeo.eu/biblioteca/2015/11/19/fondo-mario-rotondi-in-acb/>> (ultimo accesso, 21.11.2025) a cura di C.Z. Laskaris, nonché A. MONTI, *Un giurista "internazionale". Mario Rotondi (1900-1984) attraverso le sue carte*, in «Le Carte e la Storia», 2 (2017), pp. 20-31.

<sup>5</sup> I biglietti intestati recando il timbro postale di Roma e l'indirizzo di via dei Gracchi 322, ovvero dell'elegante villino nel rione Prati che era stato anche lo studio professionale di Vivante: M. STELLA RICHTER jr., *Tullio Ascarelli studente*, in «Rivista delle Società», 54 (2009), nota 70, p. 1259.

<sup>6</sup> Era tempo di guerra, così Vivante si affrettava ad aggiungere «L'albergo è ottimo, signo-

in animo di soggiornare a Fiuggi nello stesso periodo e si augurava di potersi ritrovare<sup>7</sup>.

Invero, non v'è forse da meravigliarsi del contenuto di quella corrispondenza privata. Vivante aveva abbandonato la scena pubblica e assunto un'attitudine distaccata dai lavori legislativi e dalle *querelles* dottrinali sin dal 1938<sup>8</sup>, con il congedo dalla *Rivista del diritto commerciale* a seguito della morte di Angelo Sraffa<sup>9</sup> e per la successiva promulgazione delle leggi razziali<sup>10</sup>. Erano,

---

rilmente servito, anzi è l'unico dell'Italia centrale» (Vivante a Rotondi, 24 aprile 1942, in ACB, fondo Rotondi).

<sup>7</sup> La chiosa della lettera di Vivante a Rotondi del 24 aprile 1942, *ivi*, «Colla speranza di rivedervi, col desiderio di stare insieme», offre lo spunto per il titolo di queste pagine.

<sup>8</sup> A. ASQUINI, *Cesare Vivante (Commemorazione tenuta all'Università di Roma il 5 maggio 1954)*, ora in *Id.*, *Scritti giuridici*, vol. III, Cedam, Padova 1961, pp. 13-14, ricorda come il maestro, con il congedo dalla direzione della *Commerciale*, che fu «l'ultima espressione pubblica del suo pensiero», dopo aver dominato la scena delle commissioni legislative in Italia e all'estero per oltre un trentennio, «si allontanò anche spiritualmente dai problemi giuridici, verso più elevate meditazioni».

<sup>9</sup> C. VIVANTE, *Congedo*, in «Rivista del diritto commerciale», 1938, I, pp. 1-2. Direttore operativo, invero, era sempre stato Angelo Sraffa. Così, subito dopo la scomparsa del giurista pisano, nel dicembre del 1937, Arturo Carlo Jemolo aveva scritto a Mario Falco, prezioso collaboratore della *Commerciale*, domandando cosa ne sarebbe stato della rivista (Lettera del 12 dicembre 1937, ora in A.C. JEMOLO, *Lettere a Mario Falco*, tomo II, (1928-1943), a cura di M. Vismara Missiroli, Giuffrè, Milano 2009, p. 348). Ancora, nel gennaio del 1938, Piero Sraffa, figlio di Angelo, commentava con Falco le esitazioni dell'editore Vallardi, in ordine alla nuova direzione della *Commerciale* (lettera del 18 gennaio 1938, in Archivio privato Mario Falco), che doveva essere poi affidata a una triade: A. ASQUINI, G. VALERI, L. MOSSA, *La nostra consegna*, in «Rivista del diritto commerciale», 1938, I, pp. 3-5.

<sup>10</sup> Cesare Vivante era uscito dal ruolo dei docenti universitari nel 1930, per limiti d'età. A seguito delle leggi razziali, in quanto ebreo, fu epurato dall'Accademia dei Lincei, ma rimase in Italia, tra Roma e la villa Solaia, nei pressi di Siena, dove si spense nel 1944. I suoi figli, invece, espatriarono. In particolare, Leone Vivante si trasferì in Inghilterra e qui, allo scoppio della seconda guerra mondiale, fu internato all'Isola di Man, dove strinse amicizia con il comparatista Mario Sarfatti: mi permetto rinviare a A. MONTI, *Mario Sarfatti, in Intellettuali in fuga dall'Italia fascista. Migranti, esuli e rifugiati per motivi politici o razziali*, a cura di Patrizia Guarnieri, 2ª ed. riv. e ampl., Firenze University Press, Firenze 2023, p. 13, <<https://intellettualinfuga.com/it/Sarfatti/Mario/245>> (ultimo accesso, 21.11.2025). *Ivi* sono pubblicate foto di famiglia dei Vivante, scattate alla Villa Solaia nel secondo dopoguerra, in corrispondenza delle pagine dedicate, rispettivamente, a Leone Vivante, <<https://intellettualinfuga.com/it/Vivante/Leone/167>> e a sua moglie, la pittrice Elena De Bosis

quelli, gli anni della sua vecchiaia, che gli allievi ricordano come intrisa di amarezza, seppur improntata, in apparenza, a un atteggiamento sereno nei confronti degli eventi, anche i più infausti<sup>11</sup>. Ad essi risalgono i «pensieri sul diritto», una scelta di frammenti tratti da un suo diario inedito, pubblicati da Arnaldo Biscardi nel 1969<sup>12</sup>.

Comunque fosse, toni e modi cortesi, di un'epoca ormai tramontata, non celano l'impressione di una sincerità di rapporti intellettuali e amicali coltivati negli anni, lasciando supporre altri, precedenti scambi epistolari tra i due. Perché Vivante e Rotondi, evidentemente, ben si conoscevano. Lo attestano, oltretutto, i reciproci rimandi nei rispettivi scritti, sin dal 1923, ovvero dal contributo di un Rotondi appena ventitreenne, apparso sul *Monitore dei tribunali*, a commento del *Progetto preliminare per il nuovo codice di commercio* del 1922<sup>13</sup>, elaborato dalla commissione ministeriale presieduta da Vivante<sup>14</sup>.

## 2. 1923-1925: progetti di codificazione e riflessioni sull'autonomia del codice di commercio

Nel 1923, Mario Rotondi, laureatosi in diritto civile a Pavia, l'anno precedente<sup>15</sup>, con Lodovico Barassi<sup>16</sup> e già avviato alla carriera universitaria<sup>17</sup>,

<<https://intellettualinfuga.com/it/De%20Bosis%20Vivante/Elena/193>> (ultimo accesso, 21.11.2025).

<sup>11</sup> A. DE GREGORIO, *Cesare Vivante*, in «Rivista di diritto privato», XIV (1944), pp. 150-152. Sin dall'epoca dorata della sua scuola, il giurista aveva professato un credo coraggioso, fonte per lui di letizia, che diventava, per i suoi studenti e allievi, un suggerimento: «abbiate fede nella onestà degli uomini»: C. VIVANTE, *Discorso di ringraziamento in occasione delle onoranze a lui tributate per il 25° anno di insegnamento (Università La Sapienza, Roma 2 febbraio 1908)*, riedito in «Rivista italiana per le scienze giuridiche», 3 (2012), pp. 41-44.

<sup>12</sup> A. BISCARDI, *I "pensieri sul diritto" di Cesare Vivante*, estratto dalla «Rassegna Pugliese», Anno IV, n. 4-5 (1969), pp. 3-8. Ringrazio il professor Mario Stella Richter jr. per la preziosa indicazione. Di recente, M. GRONDONA, *I Pensieri sul diritto di Cesare Vivante*, in «Accademia. Rivista dell'Associazione Civilisti Italiani», 5 (2024), pp. 629-634.

<sup>13</sup> M. ROTONDI, *Il progetto di riforma del codice di commercio. La questione del codice unico delle obbligazioni*, in «Monitore dei Tribunali», 1923, pp. 705-712, ora, con leggere modifiche e con il titolo *La questione del codice unico delle obbligazioni e il progetto di riforma del codice di commercio*, anche in ID., *Studi di diritto commerciale e di diritto generale delle obbligazioni*, Cedam, Padova 1961, pp. 1-26, da cui si traggono le successive citazioni.

<sup>14</sup> *Progetto preliminare per il nuovo Codice di Commercio*, Hoepli, Milano 1922.

<sup>15</sup> Mario Rotondi si laurea in giurisprudenza all'Università di Pavia il 5 luglio 1922, con il massimo dei voti e la lode: copia del certificato di laurea in Archivio storico dell'Università

riconducendosi agli insegnamenti di Angelo Sraffa, cui era molto legato<sup>18</sup>, si cimentava con la questione del codice unico. L'affrontava secondo il magistero del primo Vivante, l'autore della prolusione bolognese del 1888<sup>19</sup> e degli altri interventi del medesimo tenore<sup>20</sup>, che tanta eco avevano suscitato in Italia, così come Oltralpe<sup>21</sup>, dove avevano anche alimentato il dibattito in occasione delle celebrazioni per il primo centenario del *code civil*<sup>22</sup>.

All'indomani della guerra europea, tuttavia, lo scenario era profondamente mutato: per impulso del ministro della giustizia Lodovico Mortara,

---

degli Studi di Pavia, Fascicoli studenti, fascicolo di Mario Rotondi. La tesi di laurea, *L'abuso del diritto*, è pubblicata in «Rivista di diritto civile», 1923, pp. 105 ss., 208 ss., 416 ss.

<sup>16</sup> M. ROTONDI, *Lodovico Barassi*, ora in ID., *Scritti giuridici*, vol. IV, *Profili di giuristi e saggi critici di legislazione e dottrina*, Cedam, Padova 1964, pp. 51-57.

<sup>17</sup> Nel 1924 Mario Rotondi è professore a Urbino e, quindi, nella nuova Facoltà di giurisprudenza di Bari, fino al 1926, quando è chiamato a Pavia, come straordinario di diritto commerciale. Nel 1931 passa in Cattolica e dopo la guerra, è reintegrato come soprannumerario a Pavia. Nel 1960 si trasferisce alla Statale di Milano sulla cattedra di istituzioni di diritto privato. Il suo stato di servizio completo, al momento del pensionamento per limiti d'età, il 1° novembre 1975, è conservato in Università degli Studi di Milano, Archivio corrente, Personale cessato, *Mario Rotondi*.

<sup>18</sup> M. ROTONDI, *Angelo Sraffa*, in «Rivista di diritto privato», 1938, I, pp. 122-127; ID., *Il Maestro e l'insegnante*, in «RDC», 1938, I, pp. 31-33. Entrambi i necrologi sono ripubblicati in ID., *Scritti giuridici*, vol. IV, *Profili di giuristi*, cit. nt. 16, pp. 28-39. Inoltre, Rotondi figurava tra i collaboratori della *Commerciale* diretta da Sraffa e Vivante e in quella sede pubblicava, nel 1924, un corposo saggio di taglio comparatistico: M. ROTONDI, *L'azione di arricchimento nella giurisprudenza e nella dottrina francese e italiana*, in «Rivista del diritto commerciale», 1924, I, pp. 374-410, 505-541.

<sup>19</sup> C. VIVANTE, *Per un codice unico delle obbligazioni. (Prolusione al Corso di diritto commerciale letta nell'Università di Bologna)*, in «Archivio giuridico», 39 (1887), pp. 497-514 e in «Monitore dei tribunali», XXIX (1888), pp. 169-176.

<sup>20</sup> R. TETI, *Codice civile e regime fascista: sull'unificazione del diritto privato*, Giuffrè, Milano 1990, pp. 43-59.

<sup>21</sup> C. VIVANTE, *Un code unique des obligations, histoire et polémique*, traduzione e note di V. Yseux, in «Annales de droit commercial», 7 (1893), pp. 1-23. Cfr. F. GARNIER, *Edmond-Eugène Thaller (1851-1918) et les Annales de droit commercial*, in *Le renouveau de la doctrine française. Les grands auteurs de la pensée juridique au tournant du XXe siècle*, a cura di N. Hakim, F. Melleray, Dalloz, Paris 2009, pp. 159-196, in part. pp. 179 ss.; F. GARNIER, *De la coutume et des usages dans la doctrine commerciale française à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle*, in «Quaderni fiorentini», 41 (2012), pp. 299-327.

<sup>22</sup> In merito, J. HILAIRE, *Le droit les affaires e l'histoire*, Economica, Paris 1995, pp. 26-27.

senza indugio si era intrapresa un'iniziativa di riforma del codice di commercio del 1882, Cesare Vivante era stato designato a capo della commissione incaricata dei lavori e aveva accettato la prestigiosa nomina<sup>23</sup>. Nel 1922, era stato pubblicato un primo progetto di codice di commercio ed era proprio su quel testo che si appuntava l'attenzione di Mario Rotondi.

Distinguendosi subito per coerenza e indipendenza di pensiero, nella sua analisi il giovane giurista si era prefisso di rinverdire l'esigenza della fusione organica del diritto delle obbligazioni, accantonata come prematura dal maestro veneziano che se ne era fatto promotore. Così, lo studioso alle prime armi si poneva dinnanzi al progetto di codice di commercio intendendolo quale «prezioso documento delle attuali condizioni del pensiero scientifico», tale da segnare «una data nella storia della scienza giuridica» e ne apprezzava il carattere così «bellamente – e vorremmo aggiungere, così insolitamente dottrinale»<sup>24</sup>.

Con la spontaneità propria delle menti più fresche – come oggi accade agli studenti dei corsi di storia del diritto impegnati a ripercorrere le vicende del diritto commerciale italiano tra otto e novecento – si stupiva, però, del *revirement* 'vivantiano', che, da presidente, aveva trascinato con sé tanti giuristi noti per essersi impegnati, nei decenni precedenti, proprio per l'unificazione del diritto delle obbligazioni.

Non era stato troppo difficile, in effetti, per l'autorevole Vivante, disciplinare l'andamento dei lavori preparatori, come si evince dagli stralci dei verbali della commissione pubblicati sulla *Commerciale*. Per esempio, allorché era sorto un vivace scambio di idee circa una proposta di modifica del primo articolo del codice di commercio del 1882, volta ad estendere la disciplina del codice civile ai beni immobili, anche qualora fossero oggetto di attività commerciale, il presidente, con perentorio garbo, aveva soffocato la questione sul nascere.

Nell'occasione, era parso al commissario Angelo Sraffa che la proposta sospingesse indietro, verso il passato, invece che dischiudere nuovi orizzonti. Oltretutto, in tal modo la Commissione si disponeva a confermare l'obsoleto regime della proprietà immobiliare sancito nel codice civile, che, invece si meditava di riformare «secondo l'auspicato sistema dell'intavolazione», previsto dal diritto austriaco e divenuto d'attualità, con l'annessione delle Nuove Province<sup>25</sup>. Vivante, da par suo, senza rinnegare i voti per una unità del di-

<sup>23</sup> TETI, *Codice civile e regime fascista*, cit. nt. 20, pp. 60-61.

<sup>24</sup> ROTONDI, *La questione del codice unico delle obbligazioni*, cit. nt. 13, p. 4.

<sup>25</sup> Sull'intrecciarsi dei lavori per il coordinamento legislativo a seguito dell'annessione delle Nuove Province, in forza del trattato di pace di Saint-Germain-en-Laye del 1919, con il

ritto privato, da perseguire attraverso un successivo allargamento del diritto commerciale e senza nascondere le mende del regime dei beni immobili, aveva chiuso il dibattito, dichiarando di non ritenere la sede adatta per procedere a riforme che esulavano dalla competenza della commissione<sup>26</sup>.

È poco più che ventenne, Rotondi, nel 1923 e assai ben preparato. Nel suo appassionato commento al progetto Vivante, dimostrava di conoscere la storia del diritto commerciale contemporaneo e si compiaceva di rammentare le istanze dottrinali di metà ottocento in favore del codice unico<sup>27</sup>, così come le posizioni espresse in sede di lavori preparatori del codice di commercio del 1882 dall'onorevole Luigi Indelli (1828-1903)<sup>28</sup>, che aveva immaginato, per i suoi figli, una grande riforma unificatrice, con il codice civile e il codice di commercio a formare un solo corpo di leggi<sup>29</sup>.

Forte di studi recenti, Rotondi ripercorreva, con acribia, le tappe e le motivazioni della campagna inaugurata da Vivante dopo la codificazione del 1882, senza tralasciare il tema dell'abolizione dei tribunali di commercio, nel 1888<sup>30</sup>. Poneva in risalto l'affermarsi di un'economia di scambio, il progresso tecnico e scientifico, i nuovi mezzi di comunicazione e trasporto, l'estensione delle società commerciali, l'importanza assunta dalle banche,

---

tema della smobilitazione legislativa e le riforme dei codici italiani intraprese nel primo dopoguerra, rinvio ai saggi di A. MASSIRONI, *A Test for Italian Private Law: Filippo Vassalli and Italian Maritime Law in the New Provinces*, in M. LÖHNIG, *Northern Italy as a contact zone between Austro-Hungarian and Italian law*, Giappichelli, Torino 2025, pp. 195-234, e S. SOLIMANO, in questo volume. V. anche G. CHIODI, *Filippo Vassalli and the legislative unification of the New Provinces* (di prossima pubblicazione).

<sup>26</sup> *Commissione ministeriale per la riforma della legislazione commerciale, Verbali delle adunanze plenarie*, in «Rivista del diritto commerciale», 1920, I, pp. 100-104.

<sup>27</sup> In merito, M. CARVALE, «Perché mai il diritto privato è ancora diviso in due campi, il civile e il commerciale?». *La polemica sul Codice di commercio nell'Italia liberale*, in C. ANGELICI, M. CARVALE, L. MOSCATI, U. PETRONIO, P. SPADA, *Negozianti e imprenditori. 200 anni dal Code de commerce*, Mondadori, Milano 2008, pp. 81-116; E. MURA, *L'orbita di un «pianeta luminosissimo». Verso l'autonomia scientifica del diritto commerciale*, in «Non più satellite». *Itinerari giuscommercialistici tra Otto e Novecento*, a cura di I. Birocchi, Edizioni ETS, Pisa, 2019, pp. 45-105.

<sup>28</sup> <<https://storia.camera.it/deputato/luigi-indelli-18280114#nav>> (ultimo accesso, 21.11.2025).

<sup>29</sup> Cfr. la trascrizione stenografata della tornata del 25 gennaio 1882 degli Atti parlamentari della Camera dei Deputati, p. 8468, <<https://storia.camera.it/regno/lavori/leg14/sed275.pdf>> (ultimo accesso, 21.11.2025).

<sup>30</sup> C. CIANCIO, *Mercanti in toga. I Tribunali di Commercio nel Regno d'Italia (1861-1888)*, Patron Editore, Bologna 2012, pp. 157 ss.

le tante tipologie di titoli di credito. Evocava l'intensificarsi dei rapporti commerciali internazionali e la formazione progressiva di un nuovo diritto comune dei commercianti, fondato sugli usi e alimentato dalla giurisprudenza dei tribunali arbitrali, nonché la tendenza verso una disciplina internazionale uniforme, come accadeva per le cambiali<sup>31</sup>.

Fin qui la ricostruzione attenta di vicende note. Interessanti sono i richiami alla scelta tedesca di fine ottocento, per una legge 'di classe', quale era il codice commerciale del 1897-1900<sup>32</sup> e all'opzione elvetica per il codice unico<sup>33</sup>. Di rilievo appaiono, poi, le considerazioni circa le determinazioni sistematiche e contenutistiche del testo del 1922, in ordine al lascito asburgico nelle Venezie Giulia e Tridentina, annesse al regno d'Italia e ai problemi legislativi connessi<sup>34</sup>.

Nello specifico, Rotondi rimarcava come si fossero tralasciati il diritto marittimo, con le sue peculiarità, come pure le procedure concorsuali, benché all'ordine del giorno dei lavori. A quest'ultimo proposito, infatti, la Commissione guidata da Vivante si era pronunciata in favore dell'estensione del fallimento ai non commercianti, come accadeva nel diritto austriaco, formulando in via preliminare il voto che lo studio delle procedure concorsuali in generale fosse affidato a un'apposita commissione<sup>35</sup>.

L'apporto originale del giovane Rotondi nel commento al progetto del 1922 risalta, però, soprattutto, nella sua capacità di leggervi, sottotraccia, la progressiva unificazione del diritto delle obbligazioni, tra 'forza espansiva' del diritto commerciale e 'propensione all'assimilazione' da parte del diritto civile. E il suo giudizio è *tranchant*: la Commissione presieduta da Vivante aveva progettato un codice separato, ma, nella realtà, si era già a un passo

<sup>31</sup> ROTONDI, *La questione del codice unico delle obbligazioni*, cit. nt. 13, pp. 4-10.

<sup>32</sup> Sul codice di commercio tedesco del 1897, entrato in vigore nel 1900 insieme al codice civile (BGB), Rotondi rinvia a L. BOLAFFIO, *Il nuovo codice di commercio dell'impero germanico*, in «Il diritto commerciale. Rivista periodica e critica di giurisprudenza e legislazione», XV (1897), c. 801.

<sup>33</sup> Sul codice unico delle obbligazioni della Svizzera del 1881-1883, rivisto e ripubblicato nel 1911, P. CARONI, *Il codice unico della Repubblica*, in 'Non più satellite', cit. nt. 27, pp. 333-357.

<sup>34</sup> F. MAZZARELLA, *Un diritto per l'Europa industriale. Cultura giuridica ed economia dalla rivoluzione francese al secondo dopoguerra*, Giuffrè, Milano 2016, pp. 230-232.

<sup>35</sup> Il disegno di legge sul fallimento, redatto da Gustavo Bonelli, fu presentato nel 1921 alla Sotto commissione ministeriale per le riforme alle società commerciali e al fallimento, nominata dal ministro Lodovico Mortara e presieduta da Angelo Sraffa: *Progetto di una legge sul fallimento*, in «RDC», 1921, I, pp. 522-562; G. BONELLI, *Relazione*, in «RDC», 1922, I, pp. 190-203. Cf. C. VIVANTE, *Ragioni della riforma*, in *Progetto preliminare*, cit., pp. 201-202.

dall'unificazione, intesa quale 'meta fatale'.

Nello scorrere il testo, apprezzava la nuova regolamentazione delle assicurazioni, nonché la normativa comune sui trasporti e gli appalti, più adatta alle mutate condizioni socio economiche. Invero, approfittando della 'agilità' di una rinnovazione tramite legislazione commerciale, si erano codificate norme destinate anche all'ambito civilistico, come per esempio in relazione agli appalti civili. Per poco – chiosava Rotondi – non era entrato nel progetto anche il contratto di lavoro.

Ancora, per le norme in tema di società, di disciplina generale dei contratti e di principi generali dei contratti, in materia di rappresentanza e di titoli di credito, la collocazione nel corpo delle leggi commerciali risultava 'accidentale', più che intenzionale. L'accidentalità dipendeva dalla contingenza: era il codice di commercio a esser sottoposto a revisione e offrire l'opportunità per riforme immediate che, in seguito, potevano aspirare a una più larga applicazione<sup>36</sup>.

Insomma, secondo lui la Commissione doveva affrontare la questione della unificazione del diritto privato civile e commerciale apertamente, anche perché il problema andava assumendo connotati inediti rispetto al passato, per la maggiore rilevanza assunta dalle leggi commerciali e per la perdurante separazione formale delle leggi in due codici distinti. Nel 1923, dunque, la questione non solo non poteva dirsi sopita, ma, addirittura, appariva acuitizzata, per l'equivocità di fondo che permeava i lavori legislativi<sup>37</sup>.

Mentre Rotondi invitava a una scelta netta, nel senso di un codice di commercio come legge speciale dei commercianti, ovvero di una nuova legge commerciale patrimonio comune di tutti i cittadini, Cesare Vivante rispondeva, nel 1925, con un agile 'atto parziale di conversione', indotto dalla lunga esperienza maturata nei lavori legislativi. Il testo era pubblicato sulla *Commerciale*<sup>38</sup> e, quindi, anche sul *Monitore dei Tribunali*<sup>39</sup>.

Nel frattempo, il progetto del 1922 era stato archiviato, Mussolini aveva conquistato il potere ed erano iniziati i lavori per la riforma dei codici, varati dal ministro Oviglio nel 1923. La Sottocommissione del codice di commercio, affidata a Mariano d'Amelio, neo primo presidente della Cassazione unica, aveva pubblicato, nel 1925, un nuovo progetto di codice di commer-

---

<sup>36</sup> ROTONDI, *La questione del codice unico delle obbligazioni*, cit. nt. 13, pp. 11 ss.

<sup>37</sup> Ivi, pp. 23-26.

<sup>38</sup> C. VIVANTE, *L'autonomia del diritto commerciale e i progetti di riforma*, in «Rivista del diritto commerciale», 1925, pp. 572-576, da cui sono tratte le successive citazioni.

<sup>39</sup> C. VIVANTE, *L'autonomia del diritto commerciale e i progetti di riforma*, in «Monitore dei Tribunali», 1926, pp. 281-283.

cio, mentre ministro delle finanze era Alberto De Stefani e guardasigilli Alfredo Rocco<sup>40</sup>.

A fino ottocento, era stato il disagio scientifico in cui versava la disciplina del diritto commerciale a ispirargli l'opportunità di riunire diritto commerciale e civile in un unico testo di leggi, confessava nel suo intervento Vivante. Pur convinto che quella fusione continuasse a rappresentare un dovere scientifico e didattico – oltre che 'giudiziario', in capo ai magistrati –, alla metà degli anni Venti, non riteneva i tempi del legislatore (civile) maturi per procedere alla redazione del codice unico. L'unificazione poteva recar danno al diritto privato. L'autonomia del codice di commercio, inoltre, meglio rispondeva alle esigenze degli scambi commerciali sul piano internazionale, trovando giustificazione nel carattere cosmopolita dei commerci.

Le sue argomentazioni non risultarono, invero, per tutti convincenti. Non lo furono per il colto avvocato Eliseo Antonio Porro<sup>41</sup>, il direttore del *Monitore dei Tribunali*, il quale, accogliendo l'invito di Vivante a riprodurre le sue pagine, non esitava a dichiararsi per nulla persuaso dalle ragioni pratiche e scientifiche addotte, ovvero, in primo luogo, il timore di 'civilizzare' il diritto commerciale per l'imponente compagine di romanisti che troneggiava nelle commissioni di riforma.

Le argomentazioni di Vivante non risultarono convincenti neppure per Mario Rotondi. Il maestro non doveva stentare ad indovinarlo e a Eliseo Porro suggeriva di rilanciare il dibattito sulla questione, magari affidandolo proprio al giovane Rotondi. Le riviste giuridiche, evidentemente, erano ancora ritenute una tribuna adeguata. Dal canto suo, Porro, benché indotto a deplorare, con l'abbandono del codice unico, la rinuncia a «commercializzare (dirò così) dove occorre il codice civile»<sup>42</sup>, ritenne, però, inutile riaprire una discussione oramai datata che, pure, in passato, l'aveva assai appassionato<sup>43</sup>.

Il direttore del *Monitore* ebbe ragione, la questione non tornò in auge, almeno fino all'estate del 1940, tuttavia, alla luce degli sviluppi successivi, è significativo che Vivante, nel 1926, identificasse in Mario Rotondi, nato

<sup>40</sup> A. PADOA SCHIOPPA, *Il diritto commerciale italiano*, in ID., *Italia ed Europa nella storia del diritto*, il Mulino, Bologna 2003, pp. 533-563.

<sup>41</sup> M.G. DI RENZO VILLATA, *Porro, Eliseo Antonio*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, cit. nt. 1, vol. II, pp. 1618-1619.

<sup>42</sup> La terminologia scelta da Eliseo Porro anticipa la concettualizzazione di Georges Ripert, che utilizzò la locuzione 'commercializzazione del diritto privato' nel secondo dopoguerra, ad indicare il fenomeno per cui le norme del diritto commerciale tendono a prevalere e a sostituirsi alle norme di diritto civile nella disciplina dei rapporti obbligatori e contrattuali.

<sup>43</sup> EA. PORRO, in «*Monitore dei Tribunali*», 1926, p. 281.

nel 1900, un interlocutore. La ‘controversia’ tra i due doveva continuare, in sede scientifica, fino all’abolizione del codice di commercio realizzata con la codificazione del 1942.

### 3. *Il Progetto d’Amelio, il Progetto italo-francese e una lettera del 1927*

Nel 1927, Rotondi si pronunciava nuovamente sull’autonomia del codice di commercio nei lavori della Commissione reale per la riforma dei codici, con un contributo edito nel volume degli *Studi* dedicati alla memoria di Pier Paolo Zanzucchi dall’Università Cattolica di Milano<sup>44</sup>. Nel suo saggio, studiava il progetto di codice di commercio del 1925<sup>45</sup>, si compiaceva dei progressi compiuti per il codice italo francese delle obbligazioni e dei contratti<sup>46</sup> e, specificamente, commentava il precedente intervento di Vivante, che direttamente lo aveva chiamato in causa.

Il suo pensiero era chiaro: i rapporti tra norme civili e norme commerciali assumevano connotati sempre più intriganti, «nel deliberato agnosticismo sulla questione di principio e sulla possibilità di una soluzione più radicale»<sup>47</sup>. Alla base del dilemma vi erano, comunque, non questioni dottrinali, bensì temi di politica legislativa, specificamente legati agli interessi del mondo agrario. In proposito, menzionava la riluttanza delle classi agrarie, imprese agricole e agricoltori, ad assoggettarsi alle sanzioni e alle procedure fallimentari quale elemento capace di allontanare una precisa presa di posizione sulla duplicazione dei codici civile e di commercio<sup>48</sup>.

Considerava, altresì, come nel progetto d’Amelio l’ambito di applicazione della legge commerciale fosse ancora più ampio, rispetto al progetto del 1922, mentre la figura soggettiva del commerciante sbiadiva: il codice

---

<sup>44</sup> M. ROTONDI, *L’autonomia del codice di commercio nei lavori della Commissione Reale per la riforma dei codici*, in *Studi dedicati alla memoria di Pier Paolo Zanzucchi dalla Facoltà di Giurisprudenza*, Vita e Pensiero, Milano 1927, pp. 173-218, ora anche in ID., *Studi di diritto commerciale*, cit. nt. 13, pp. 27-72, da cui si traggono le citazioni successive.

<sup>45</sup> COMMISSIONE REALE PER LA RIFORMA DEI CODICI, SOTTOCOMMISSIONE B, *Codice di Commercio*, vol. I, *Progetto*; vol. II, *Relazione sul progetto*, Provveditorato generale dello Stato, Roma 1925.

<sup>46</sup> *Il progetto italo francese delle obbligazioni (1927). Un modello di armonizzazione nell’epoca della ricodificazione*, a cura di G. Alpa e G. Chiodi, Giuffrè, Milano 2007.

<sup>47</sup> ROTONDI, *L’autonomia del codice di commercio*, cit. nt. 44, p. 33.

<sup>48</sup> In tema, A. IANNARELLI, *L’imprenditore agricolo e le origini del libro V del codice civile*, in «Quaderni fiorentini», 30 (2001), pp. 511-583.

di commercio, dunque, assumeva sempre più l'aspetto particolare di «secondo codice delle obbligazioni in genere», per la presenza di numerose norme di diritto comune in tema di rappresentanza, società, contratto di vendita. In via generale, lamentava l'incongruenza di confinare, nel progetto di codice di commercio, accanto alle norme destinate ai contratti commerciali, una serie di disposizioni di diritto comune, proprio mentre la riforma della legislazione civile era in corso, affidata alla Sottocommissione guidata da Vittorio Scialoja<sup>49</sup>.

Con la consueta franchezza, senza retorica, Mario Rotondi si domandava a cosa potesse servire, allora, il futuro codice civile, mentre il codice di commercio gli appariva come il «rifugio per tutti gli istituti di carattere meno facilmente definibile» e pure lacunoso, perché rimanevano fuori i contratti di borsa, le leggi sui brevetti, i disegni e i modelli di fabbrica, mentre le norme sulla concorrenza sleale erano sparse in varie sedi. Si trattava, evidentemente, qui, di temi assai cari a lui, cultore del nuovo sapere giuridico del diritto industriale<sup>50</sup>.

Al suo sguardo non sfuggiva come, accanto al progetto di codice di commercio del 1925, vi fosse, tra le conquiste recenti della scienza giuridica, anche il progetto italo francese di codice delle obbligazioni e dei contratti (civili), che consultava nella versione concordata a Roma nel novembre del 1926. Il testo, di cui era a suo avviso indispensabile tenere conto, era ancora multilingue, nel senso che alcuni articoli erano in francese, perché redatti da colleghi francesi, altri in italiano, perché frutto del lavoro di giuristi italiani<sup>51</sup>.

Convinto fautore della comparazione giuridica, animato da spirito pragmatico, Mario Rotondi si cimentava, quindi, in una analisi comparativa dei progetti di codice di commercio d'Amelio e del codice italo francese: nelle sue pagine, gli articoli dei due testi sono disposti in parallelo, su due colonne, per un'efficace resa grafica, di immediata comprensione. Così, un confronto puntuale gli consentiva di rilevare, con relativo agio, aporie e incongruenze, specialmente in riferimento alle 'interferenze', per esempio in materia di rappresentanza, di contratti speciali, di azione redibitoria, in tema di vendita o, ancora, di responsabilità dei vetturini, società civili che rivestivano le forme commerciali, come pure, a titolo d'esempio, in ordine all'autorizzazione al mandatario a scostarsi, in caso di urgenza, dalle istruzioni

---

<sup>49</sup> ROTONDI, *L'autonomia del codice di commercio*, cit. nt. 44, pp. 35 ss.

<sup>50</sup> R. FRANCESCHELLI, *Mario Rotondi. 9 settembre 1900-4 agosto 1984*, in «Rivista di diritto industriale», 1 (1985), pp. 389-400, in part. pp. 396-398.

<sup>51</sup> ROTONDI, *L'autonomia del codice di commercio*, cit. nt. 44, p. 55.

del mandante<sup>52</sup>.

Non constatava soltanto l'esistenza, nei due progetti, di norme disciplinanti le stesse ipotesi, bensì di norme talora sostanzialmente divergenti nei contenuti, anche quando le norme del progetto d'Amelio avevano la chiara intenzione di applicarsi alla generalità dei rapporti civili e commerciali<sup>53</sup>. Muovendo da una visione tecnico giuridica, propria di chi esercita la professione forense e, con il diritto delle obbligazioni e dei contratti, lavora ogni giorno, Rotondi rilevava l'importanza del progetto italo francese e delle sue scelte di fondo in relazione alle vicende della riforma dei codici in Italia, riallacciando la sua riflessione al tema cruciale del codice unico.

Quanto, infine, alle tesi di Vivante, in favore dell'autonomia del codice di commercio, quali la più rapida mutabilità dei rapporti commerciali, che rendeva sconveniente fissarli nel sistema troppo statico del diritto civile; la tendenza a una uniformità internazionale della disciplina giuridica dei rapporti sorgenti dall'esercizio dell'attività commerciale; la preoccupazione per un'impronta troppo tradizionalista in sede di unificazione dei codici, Rotondi ribatteva con puntiglio, progetto d'Amelio alla mano.

In sintesi, rilevava come, nel progettato codice di commercio, trovassero accoglienza norme generali relative a tutti i rapporti obbligatori, così come articoli disciplinanti determinate attività commerciali ritenute tali in sé e per sé dalla legge, per ragioni storiche ormai superate, di universale applicazione a quanti compissero, commercianti o no, tali attività, quali le operazioni di borsa, la girata di una polizza, l'emissione di una cambiale.

Inoltre, nel progetto italo francese, sotto i migliori auspici, si era affermata la tendenza ad una uniformità legislativa internazionale per la parte generale delle obbligazioni civili. Infine, il sostenere l'opportunità dell'unificazione del diritto privato non escludeva la possibilità dell'esistenza di un

---

<sup>52</sup> Ivi, pp. 56 ss.

<sup>53</sup> Per conclusioni assai diverse, in ordine a un certo «ibridismo tra la parte generale delle obbligazioni, così come essa è conformata nel nuovo testo [il progetto italo francese nella versione definitiva approvata a Parigi nell'ottobre del 1927], e l'altra che è conservata nel Progetto di nuovo codice di commercio», da parte di chi da sempre si professava contrario al codice unico e pure, riconosceva l'esigenza di un coordinamento, richiamando l'auspicio iniziale di Scialoja, A. MARGHERI, *Intorno al "Progetto di codice delle obbligazioni e dei contratti"*, in «RDC», 1928, I, pp. 293-302. Cfr. comunque G. CHIODI, *Un esperimento di diritto privato sociale. Il progetto italo-francese e la sua parabola dall'età liberale al fascismo*, in *Bürgerliches Recht im nachbürgerlichen Zeitalter – 100 Jahre Soziales Privatrecht*, Band I, *Vom Liberalen zum Sozialen Privatrecht? Der französisch-italienische Obligationenrechts-Entwurf von 1927*, hg. von D. Deroussin, M. Löhnig, F. Mazzarella, S. Wagner, Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main 2022, pp. 3-44.

esiguo gruppo di norme speciali applicabili solo al ceto professionale (dei commercianti)<sup>54</sup>.

Per tal via, Rotondi alimentava lo scambio di idee con il celebre cattedratico, il quale, a sua volta, rispondeva, questa volta in privato: una sua lettera del 1927, fortunatamente conservata, come i due biglietti del '42, tra le carte di Mario Rotondi, attesta una continuità di relazioni, nutrite dalla comune passione per gli studi giuridici e, specificamente, dall'interesse (di Rotondi, più che di Vivante) per la questione del codice unico<sup>55</sup>.

In quell'occasione, nel giugno del 1927, appunto, Vivante, vicepresidente della commissione che aveva redatto il progetto del 1925, ribadiva le sue posizioni, traendo spunto dal saggio di Rotondi negli *Studi* per Zanzucchi. In particolare, forse, proprio in ossequio alla sua vocazione per l'insegnamento, si prendeva a cuore di illustrare, ancora una volta, le sue posizioni – e i suoi auspici – al collega appena ventisettenne, in modo netto e pacato:

[...] Se non ho insistito nell'antica battaglia, si è pel timore che, nella fusione, civilisti e romanisti avrebbero fatto un boccone del diritto commerciale, e questo avrebbe perduto quella sua mirabile fecondità tecnica, che batte il cammino della riforma del diritto civile. Bisognerà attendere una generazione di civilisti, intrisi di coltura commerciale, perché in una revisione unitaria del diritto delle obbligazioni questo ci conservi la parte che ci spetta; e spero che allora ella potrà essere un antesignano della fusione, più fortunato di me. Intanto le cose potranno andare così, con questo assestamento empirico, visto che la questione sistematica del diritto privato, se interessa profondamente la scienza e la scuola, non ha grande importanza pratica, e pochi la sentono.

Quanto alle sconcordanze fra i due codici e i loro dopponi, essa dipende da ciò che, lungo il cammino, la legge sulla riforma si è mutata, dando alla riforma del diritto civile un campo sostanziale assai più vasto di quei ritocchi, cui il Ministro Oviglio s'era dapprincipio fermato per ciò che riguarda quella parte del diritto privato. Checché sia di ciò, le sono assai riconoscente dell'esame acuto e solido che ha dato al problema che mi ha tanto interessato nella mia vita, e della benevola considerazione che ha consacrato all'opera mia. [...]

---

<sup>54</sup> ROTONDI, *L'autonomia del codice di commercio*, cit. nt. 44, pp. 67-70.

<sup>55</sup> Cesare Vivante a Mario Rotondi, 7 giugno 1927, in ACB, fondo Rotondi.

#### 4. 1940-1942: l'epilogo

Tredici anni più tardi, in un contesto ancora differente e tormentato, si giunse alla pubblicazione del progetto di codice di commercio della commissione guidata da Alberto Asquini<sup>56</sup>. Era l'estate del 1940 e Rotondi, che, nel mentre, aveva orientato i suoi studi verso il diritto industriale, sempre coltivando la comparazione giuridica, predisponeva un articolato parere, soffermandosi sulle determinazioni di fondo e sulle singole norme del testo in discussione<sup>57</sup>.

Proseguendo sulla linea di riflessione inaugurata nel 1923, osservava come in quel progetto preliminare – che chiamava il ‘progetto Grandi’ – l'unità del diritto delle obbligazioni fosse già quasi conseguita, anche se l'impostazione generale pareva escluderla. E si rallegrava del risultato pratico cui si era giunti: il traguardo del codice unico delle obbligazioni gli appariva ormai prossimo, la ‘meta fatale’ era vicinissima<sup>58</sup>.

In tempi successivi, doveva ironicamente osservare come, ancora una volta, alla stregua dei progetti del 1922 e del 1925, ben presenti alla sua mente, si finisse, nel progetto del 1940, per fare un diritto unitario delle obbligazioni come *Monsieur Jourdain* nel *Bourgeois gentilhomme* di Molière faceva della prosa, ovvero ‘senza saperlo’<sup>59</sup>. Rotondi, invece, consapevolmente, aveva perseverato, con ammirabile coerenza, nel sostenere la sua visione e, alla vigilia dell'opzione per il codice unico – divenuta attuale soltanto nel settembre del 1940 – era rimasto da solo a perorare la causa<sup>60</sup>.

Il suo era sempre stato un punto di vista tecnico giuridico e il commento al progetto di codice di commercio verteva su un'analisi puntuale intesa anche a far emergere il ruolo centrale dell'azienda, invece che del-

---

<sup>56</sup> N. RONDINONE, *Impresa e commercialità attraverso il “lato oscuro” dell'unificazione dei codici*, Giappichelli, Torino 2020, spec. pp. 135 ss.

<sup>57</sup> M. ROTONDI, *La riforma della legislazione commerciale*, Casa editrice ambrosiana, Milano 1941, ora anche in ID., *Studi di diritto commerciale*, cit., nt. 13, pp. 82-187, da cui si traggono le citazioni successive.

<sup>58</sup> Ivi, p. 83.

<sup>59</sup> Il parallelo letterario, Rotondi, lo proponeva, invero, successivamente, nel 1961, in brevi note introduttive alla ripubblicazione del suo parere del 1940: ROTONDI, *La riforma della legislazione commerciale*, cit. nt. 57, p. 75.

<sup>60</sup> Rinvio al prezioso lavoro di scavo condotto da RONDINONE, *Impresa e commercialità*, cit. nt. 56, spec. pp. 183 ss.

l'impresa, nell'impostazione generale della normativa<sup>61</sup>, secondo una lettura che doveva continuare a sostenere lungo gli anni a venire, nella vigenza del codice del 1942 che, al libro quinto, delineava la figura dell'imprenditore<sup>62</sup>.

In merito alla disciplina generale delle obbligazioni, comune alle obbligazioni civili e commerciali infine realizzata nella codificazione italiana, di cui si compiacque, da convinto antifascista quale era stato, nell'Italia repubblicana della seconda metà del novecento doveva constatare come le giustificazioni politiche di riforme legislative di carattere, appunto, eminentemente tecnico, fossero quantomeno opinabili. E questo, a suo giudizio, spiegava come riforme importanti, quale il codice unico italiano, potessero sopravvivere dopo il tramonto delle ideologie e delle condizioni politiche in cui erano maturate<sup>63</sup>.

In conclusione, lo spunto iniziale per queste brevi note, una corrispondenza dell'aprile del 1942, suggerisce una volta di più come, attraverso le carte d'archivio, tra memorie, documenti e carteggi, le vicende passate ritrovino forme, riprendano consistenza e, soprattutto, tornino a colorarsi di umanità. A volte, le carte sorprendono, altre, deludono, di rado lasciano indifferenti. Per il loro tramite si evocano voci, situazioni e contesti<sup>64</sup>.

Così, le due cartoline inviate da Cesare Vivante all'indirizzo milanese di Mario Rotondi, all'indomani dell'entrata in vigore del nuovo codice civile, in un paese impegnato sui fronti della seconda guerra mondiale, restituiscono un'immagine inedita e familiare dei due giuristi e dei loro

---

<sup>61</sup> Ivi, pp. 541-544, per il ruolo di Rotondi nei lavori di riforma e per i contenuti specifici delle sue proposte.

<sup>62</sup> Per le sue posizioni in proposito, M. ROTONDI, *Diritto industriale*, IV ed., Casa editrice ambrosiana, Milano 1942.

<sup>63</sup> ROTONDI, *La riforma della legislazione commerciale*, cit. nt. 57, *Postilla*, pp. 185-187. L'unità del diritto delle obbligazioni fu tema capace di appassionarlo anche nel prosieguo della sua carriera, diventando oggetto di una delle sue *Inchieste di diritto comparato*: M. ROTONDI, *L'unification du droit des obligations civiles et commerciales en Italie*, in ID., *Inchieste di diritto comparato*, 3, *L'unité du droit des obligations. L'unità del diritto delle obbligazioni. The unity of the law of obligations. La unidad del derecho obligacionario. Die Einbeit des Obligationenrechts*, Cedam, Padova 1974, pp. 489-526.

<sup>64</sup> Sui carteggi e la loro valenza, M. FERRARI, *Scriver lettere: una pratica formativa e trasformativa*, in «Una passione intellettuale senza residui» *Il mondo di Fausto Ardigò (1911-1944)*, a cura di M. Morandi, Cisalpino Istituto Editoriale Universitario, Clivio 2025, pp. 165-173.

rapporti reciproci, lungo i vent'anni del regime e dei lavori preparatori per la codificazione privatistica<sup>65</sup>.

---

<sup>65</sup> Quando, infine, nel 1944, Vivante si spense, Rotondi ospitò sulla sua *Rivista di diritto privato*, che continuava a ricordare i giuristi ebrei, un coraggioso necrologio a firma di DE GREGORIO, *Cesare Vivante*, cit. nt. 11. Cfr. U. SANTARELLI, «Un illustre (e appartato) foglio giuridico»: la *Rivista di diritto privato* (1931-1944), in «Quaderni fiorentini», 16 (1987), pp. 665-715.